

ORIGINALE

N. 1080/12 F  
Sen  
N. 4659/12 Croi  
N. 2236/12 Repi



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ  
REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto :

Bancovoci

In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Forlì, Dott. Alberto Pazzi ha pronunciato la seguente

Spedita il 5.6.12

sentenza parziale

Decisa il 11.12.11

nella causa civile iscritta al n. 1389/2009 R.G. Cont. promossa

Depositata il 15.12.11

da

IL DIRETTORE  
Don. K. Spada

**AZIENDA AGRICOLA SASSI ALFREDO & FIGLIO s.s.**, con sede in

Santa Sofia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cesena, via Botticelli n. 51/8, presso lo studio dell' Avv. Vittorio Giorgini che, unitamente all' Avv. Emanuele Argento, la rappresenta e difende per delega a margine dell' atto di citazione

attore

contro

**UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a.**, con sede in Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Forlì, via Allegretti n. 17, presso lo studio dell' Avv. Roberto Roccari che la rappresenta e difende giusta procura generale in data 25.3.2003 a rogito del Dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona (rep. 460566, racc. 20400)

convenuto

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni dei procuratori dell' attore:

Contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Forlì, in persona del G.U. Dr. Pazzi, accogliere integralmente le richieste avanzate dall'attrice nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in via istruttoria e di merito, con condanna

APazzi

della Banca convenuta al pagamento in favore dell'Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio S.S., in persona del legale rappresentante p.t., delle somme risultate a credito della stessa, come indicate nella consulenza tecnica d'ufficio del nominato CTU Dr.ssa Barbara Rossi del 15- 16.03.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno come indicato in atti e con vittoria di spese e competenze integrali di giudizio.

Conclusioni del procuratore del convenuto:

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI FORLÌ, CONTRARIIS REIECTIS, PER LE RAGIONI ESPOSTE IN NARRATIVA, PREMESSA OGNI DECLARATORIA OPPORTUNA E NECESSARIA,

RIGETTARE OGNI DOMANDA PROPOSTA NELL'AMBITO DEL PRESENTE GIUDIZIO DALL'Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio S.S., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE NEI CONFRONTI DI UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, POICHÉ TARDIVA, PRESCRITTA, NULLA E/O INFONDATA IN FATTO ED IN DIRITTO.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.

### **Motivi della decisione in fatto e diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.4.2009 l' Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s. - premesso:

- di intrattenere da epoca antecedente al febbraio 1997 un rapporto bancario di conto corrente (n. 2248) originariamente aperto con Rolo Banca 1473 s.p.a. presso la filiale Santa Sofia e successivamente proseguito senza soluzione di continuità presso la filiale di Forlì (n. 1064292) con Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. e infine con Unicredit Corporate Banking s.p.a.;
- che il rinvio effettuato in contratto alla cd. clausola uso piazza nella determinazione degli interessi passivi e per l' applicazione delle altre

condizioni economiche applicate al rapporto imponeva di ritenere illegittimi gli addebiti compiuti a questo titolo;

- che la banca aveva illegittimamente addebitato in conto somme non dovute procedendo, in violazione del disposto dell' art. 1283 c.c., alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;

- che gli interessi debitori applicati arbitrariamente dall' istituto di credito superavano altresì il saggio di usura previsto dalla legge 7.3.1996 n. 108;

- che parimenti doveva considerarsi illecita l' applicazione al rapporto della commissione di massimo scoperto, in mancanza di alcuna pattuizione al riguardo e comunque in ragione dell' invalidità della stessa per mancanza di causa e indeterminatezza dell' oggetto;

- che l' indisponibilità degli importi illegittimamente addebitati al tempo in cui le sarebbero spettati le aveva impedito di usufruire liberamente delle proprie risorse economiche; - tanto premesso, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale Unicredit Corporate Banking s.p.a. onde sentirla condannare, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali in contestazione, alla restituzione di quanto addebitato in conto in eccedenza rispetto al dovuto, oltre ad accessori e al risarcimento di ogni danno provocato.

L' istituto di credito convenuto, nel costituirsi in giudizio, rilevava come il correntista non avesse mai sollevato alcuna contestazione al ricevimento degli estratti conto sino al 2007, eccepiva l' intervenuta prescrizione di controparte dal diritto di ripetizione delle somme richieste e contestava comunque nel merito la fondatezza delle avversarie asserzioni, di cui domandava l' integrale reiezione.

Non è in contestazione fra le parti il fatto che Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s. intrattenesse con Rolo Banca 1473 s.p.a. un rapporto di conto corrente (n. 2248) che ebbe inizio in data 7 maggio 1987; il rapporto, inizialmente privo dell' indicazione delle condizioni che lo regolavano, fu

completato con l' individuazione in data 8.10.1993 delle condizioni economiche da applicarsi e venne poi trasferito presso la filiale di Forlì (n. 1064292) proseguendo senza soluzione di continuità con Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. e infine con Unicredit Corporate Banking s.p.a..

Nelle more del giudizio è stata introdotta - dall' art. 2 *quinquies*, comma 9, del d.l. 29.12.2010 n. 225, poi confluito nell' art. 2, comma 61, della legge di conversione 26.2.2011 n. 10 - una norma secondo cui *"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l' art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"*.

Questa norma interpretativa risulta però del tutto ininfluenza ai fini del decidere, dal momento che la stessa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, perché irragionevolmente contrastante con gli obblighi comunitari, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 5 aprile 2012 n. 78.

Il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l' azione di ripetizione proposta dal correntista per ripetere quanto indebitamente addebitato in conto decorre perciò dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati e non dalla data delle singole operazioni (*"L' azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all' ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell' ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell' anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto*



*alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell' esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' accipiens” (Cass., sez. un. 2.12.2010 n. 24418).*

Costituisce poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l' approvazione dell' estratto conto bancario, sia pure tacita, rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e a credito nella loro misura contabile ma non anche l' efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (“*Nel contratto di conto corrente l' incontestabilità delle risultanze del conto conseguente alla approvazione tacita dell' estratto conto, a norma dell' art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale ma non impedisce la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l' approvazione o la mancata impugnazione del conto comporta che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita resti definitivamente incontestabile”* Cass. 31.10.2008 n. 26318).

In particolare la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell' art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l' unilaterale comunicazione del tasso d' interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall' art. 1284 c.c. (Cass. 29.7.2009 n. 17679).

E' ben vero inoltre che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuito in maniera invalida, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l' irripetibilità della somma così pagata; tuttavia questo presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all' addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo (Cass. 9.4.1984 n. 2262).

Una volta esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'istituto di credito convenuto, va poi rilevato nel merito come le pretese avanzate dalla società attrice siano per lo più condivisibili.

L' Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s. ha eccepito in primo luogo (punto a della citazione) la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali in ragione del riferimento al cosiddetto uso su piazza.

In effetti l' originario contratto di conto corrente (allegato n. 1 della relazione peritale) prevedeva, al suo art. 7, 3° c., che gli interessi debitori fossero determinati in coerenza con le condizioni praticate dagli istituti di credito sulla piazza (*"Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura"*).

Una clausola di un simile tenore deve ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. in ragione della sua assoluta indeterminatezza e indeterminabilità, dato che non individua né consente di individuare in maniera univoca la banca o il gruppo di banche a cui le parti intendevano fare riferimento e se il tasso preso in considerazione dai contraenti fosse quello praticato ai clienti ordinari o invece al *prime rate* (*"In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall' art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. È tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti a un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. In tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l' originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l' art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le*

*Carozzi*

*parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso" Cass. 2.10.2003 n. 14684).*

Tale pattuizione per di più deve considerarsi nulla anche ai sensi dell' art. 8 della legge n. 64/1986, che vietava con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio (cfr. Cass. 4095/2005), e dell' art. 4 della legge n. 154/1992, in seguito trasfuso nell' art. 117 del testo unico 1.9.1993 n. 385, che sanciva la nullità dal momento della sua entrata in vigore delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (cfr. Cass. 13739/2003).

Questa invalidità impone di applicare alle operazioni regolate sull' originario conto corrente il saggio di interesse previsto dall' art. 1284 c.c. dall' origine del rapporto fino al 9 luglio 1992, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni dell' art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992, poi trasfuso nell' art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385 (*"In tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all' entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall' art. 4 della legge (poi trasfuso nell' art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l' avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell' operatività della norma*

*sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo" Cass. 18.9.2003 n. 13739).*

A partire dal 9 luglio 1992 debbono perciò essere applicati al rapporto *de quo* i tassi previsti prima dall' art. 5 l. 17.2.1992 n. 154 e poi dall' art. 117, 7° c., d. lgs. 1.9.1993 n. 385.

Questa disciplina trova applicazione fino alla data dell' 8.10.1993, quando le parti pattuirono validamente l' ammontare del tasso debitore e del tasso creditore da applicare al rapporto.

I tassi così convenuti devono quindi essere applicati fino al termine del rapporto, in quanto i documenti riportanti la data del 31 ottobre 1996 e il 6 agosto 1997, non facendo riferimento specifico al conto corrente in questione, non possono trovare applicazione al rapporto in esame; non trovano applicazione neppure i maggiori tassi che la banca, stando agli accertamenti del C.T.U., ha applicato in epoca successiva giacché non risulta dimostrato che sia stata validamente seguita la procedura prevista dall' art. 118 T.U.B. per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Il saldo finale del conto corrente andrà dunque ricalcolato - rimettendo la causa in lettura al fine di provvedere a un' integrazione delle indagini peritali - applicando i saggi legali o convenzionali secondo la sequenza temporale sopra determinata.

La consulenza tecnica espletata ha assodato che l' istituto di credito, in coerenza con le condizioni economiche concordate al momento della apertura del conto (art. 7, 2° c.) e successivamente modificate, ha applicato nel corso del rapporto una periodizzazione differente fra capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, che è stata trimestrale per i primi e annuale per i secondi.





Tale clausola anatocistica, stipulata prima della data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevista dall' art. 25, 2° c., del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, resta disciplinata, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale essa, essendo basata su un uso negoziale anzichè su una norma consuetudinaria, è da considerare nulla perchè stipulata in violazione dell' art. 1283 c.c. (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 4.11.2004 n. 21095).

La nullità della pattuizione dell' anatocismo concordata nel contratto comporta che il rapporto debba ritenersi *ab origine* privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

Invero la clausola anatocistica nulla perché pattuita in contrasto con l' art. 1283 c.c. non è sostituibile con meccanismi di capitalizzazione *ex lege* degli interessi ad una diversa periodicità, in quanto da un lato l' anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all' art. 1283 c.c., dall' altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno *ex art.* 1224, 2° c., c.c. (in questo senso si vedano Trib. Pescara 4.4.2005 in Giur. Merito 2005 p. 1772 nonché Trib. Salerno 8.6.2005 in Redazione Giuffrè 2005).

Né è possibile ravvisare alcun uso normativo in grado di derogare alla disciplina in questione, in quanto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente non si fonda su una reale norma consuetudinaria idonea a operare con effetto integrativo del contratto, in deroga all' art. 1283 c.c..

Questa interpretazione è stata recentemente confermata dalle sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui una volta "*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un' apertura di credito in*

*conto corrente per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall' art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza" (Cass., sez. un., 2.12.2010 n. 24418).*

La difesa di parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha proposto che il calcolo si interrompa al secondo trimestre del 2000, in quanto l' intervenuto adeguamento da parte dell' istituto di credito convenuto alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 renderebbe legittima la pratica di reciproca e bilaterale capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo.

Non è in contestazione che a seguito di tale delibera del C.I.C.R. l' istituto di credito convenuto abbia provveduto ad adeguarsi, riallineando la capitalizzazione delle competenze a debito e a credito per il correntista con periodicità trimestrale (punto 9 della relazione peritale).

Ciò nonostante nessun anatocismo poteva essere computato a discapito del correntista; invero la previsione di un' identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi a debito e a credito avrebbe comportato, tenuto conto della nullità della pattuizione precedente e della conseguente impossibilità di applicare alcun anatocismo, un peggioramento delle condizioni per il cliente, il quale dunque doveva necessariamente approvare per iscritto eventuali nuove condizioni in tal senso, a mente dell' art. 7, 3° c., della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000.

Ai fini del calcolo del tasso soglia bisogna tenere conto, nel senso stabilito dall' art. 644, 4° c., c.p., di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito.

Pare a chi scrive che se il computo del tasso di interesse usurario deve tenere conto di ogni "remunerazione" collegata all' erogazione del credito, sia



nei documenti contabili o comunque negli estratti conto; secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.

Una simile pattuizione è senza dubbio nulla ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. e 117, 6° c., T.U.B. a causa della sua assoluta indeterminatezza e indeterminabilità, dato che non consente di individuare in maniera univoca la banca o il gruppo di banche a cui le parti intendevano fare riferimento e se le condizioni prese in considerazione dagli stipulanti fossero quelle praticate al pubblico in via ordinaria o alla migliore clientela.

Nessun criterio suppletivo può invece essere adottato per le ulteriori clausole contrattuali di cui è stata dichiarata la nullità ai sensi dell' art. 117, 7° c., lett. b), T.U.B., dal momento che la banca non ha allegato e convenientemente dimostrato di avere pubblicizzato nel corso del rapporto condizioni e costi dei servizi praticati alla clientela e il loro preciso ammontare.

Una volta accertata l' invalidità del criterio *per relationem* contrattualmente stabilito, non rimane che constatare come, stando alla documentazione in atti ritualmente prodotta, le parti non abbiano mai concordato nulla in merito alla disciplina delle spese da applicarsi al rapporto di conto corrente, in quanto le condizioni contrattuali stabilite per iscritto in data 8.10.1993 non prevedevano alcuna spesa a carico della società correntista se non per diritti di istruttoria fidi e di revisione fidi.

L' istituto di credito ha così illegittimamente addebitato la somma di € 4.794,26 in luogo di quanto avrebbe potuto legittimamente esporre sulla base dei criteri contrattualmente fissati, pari a € 206,58.

Infine Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s. ha contestato l' illegittimo addebito nel corso del rapporto delle commissioni di massimo scoperto, in quanto nessun accordo a questo riguardo sarebbe mai intervenuto fra le parti e comunque la relativa clausola sarebbe nulla per mancanza di causa e indeterminatezza dell' oggetto.



preferibile prendere in considerazione anche la commissione di massimo scoperto, che, quale commissione diretta a compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto, costituisce una voce di remunerazione o spesa pertinente all'apertura di credito, ad essa direttamente collegata e come tale computabile nella determinazione del TEG, in applicazione del disposto dell'art. 644, 4° c., c.p. (si vedano in questo senso Tribunale Monza 12.12.2005 in *Banca, borsa e titoli di credito* 2007, 2, 204, nonché Tribunale Palmi 29.10.2004; un simile orientamento è stato recentemente condiviso anche dalla Cassazione penale, a parere della quale *"in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile"* Cass. 19.2.2010 n. 12028; nello stesso senso Cass. 14.5.2010 n. 28743).

Il C.T.U. ha accertato che il TEG applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto ha superato il tasso soglia in quattro trimestri (e più precisamente nel terzo trimestre 1997, tenuto conto di quanto si dirà più appresso in tema di commissioni di massimo scoperto, e nel secondo, terzo e quarto trimestre 2005).

In applicazione dei principi sopra illustrati non dovranno quindi essere considerati gli interessi passivi relativi ai periodi in cui si è verificato il superamento della soglia dei tassi usurari, ai sensi dell'art. 1815, 2° c., c.c..

Merita accoglimento anche la richiesta di parte attrice perché le sia restituito quanto addebitato in conto in sovrappiù a titolo di spese.

A questo proposito l'art. 7, 5° c., delle condizioni contrattuali stabilisce che *"le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate"*

Il primo assunto è parzialmente fondato mentre la tesi successivamente esposta non è condivisibile.

La documentazione acquisita agli atti dimostra infatti che le parti, dopo aver inizialmente effettuato un invalido rinvio anche per le commissioni di massimo scoperto alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza, in data 8 ottobre 1993 pattuirono l' applicazione di una commissione di massimo scoperto pari a una percentuale del 0,125% dello scoperto registrato sul conto corrente in questione; deve essere invece trascurato il contenuto del documento datato 6 agosto 1997 (allegato n. 7 della relazione peritale) che non fa alcun esplicito riferimento al conto corrente in esame.

Acclarato così il sopravvenuto perfezionamento di un accordo per l' applicazione della clausola in parola, mai in seguito modificato in maniera valida, occorre poi ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall' effettivo prelevamento della somma; in sostanza questa commissione ha carattere di corrispettivo dell' obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma e per un tempo determinato (cfr. Cass. 18.1.2006 n. 870).

Nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata determinata dalle parti nel suo ammontare e nel suo metodo di calcolo, da effettuarsi applicando la percentuale stabilita sull' ammontare della massima esposizione debitoria raggiunta nel periodo nei limiti concessi.

Non è poi possibile ricavare la nullità della pattuizione *de qua*, vizio che concerne la genesi del rapporto contrattuale, da un' eventuale applicazione difforme data nel corso del rapporto, in ragione di un calcolo effettuato non sulla somma affidata secondo le indicazioni contrattuali bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni dell' intervallo di riferimento.



Una simile prassi costituirebbe infatti un mero inesatto adempimento della pattuizione originariamente convenuta e legittimerebbe al più il correntista a domandare i consueti rimedi previsti dagli artt. 1453 e ss. c.c..



Definite secondo le modalità sopra illustrate tutte le questioni giuridiche poste da Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s. all' interno dell' atto di citazione, la causa andrà giocoforza rimessa in lettura al fine di calcolare quanto esattamente dovuto in restituzione da parte di Unicredit Corporate Banking s.p.a. alla propria cliente in forza dei criteri sopra illustrati.

Le spese di lite saranno regolate all' esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Forlì, **NON** definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio s.s., con sede in Santa Sofia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Unicredit Corporate Banking s.p.a., con sede in Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato il 9.4.2009, così provvede:

- dichiara la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva che gli interessi debitori fossero determinati in coerenza con le condizioni praticate dagli istituti di credito sulla piazza;
- dichiara che al rapporto di conto corrente intercorso fra le parti deve essere applicato il saggio di interesse previsto dall' art. 1284 c.c. dall' origine del rapporto fino all' 8 luglio 1992, il saggio di interesse previsto dall' art. 5 l. 154/1992 e dall' art. 117, 7° c., T.U.B. dal 9 luglio 1992 al 7.10.1993 e il saggio di interesse previsto dall' accordo dell' 8.3.1993 da tale data fino al termine del rapporto;



- dichiara la nullità della clausola contrattuale che prevedeva una periodizzazione differente per la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, perchè stipulata in violazione dell' art. 1283 c.c.;
- dichiara che il TEG applicato dall' istituto di credito nel corso del rapporto ha superato il tasso soglia in quattro trimestri (terzo trimestre 1997, secondo, terzo e quarto trimestre 2005);
- dichiara la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva che le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto fossero determinate secondo i criteri usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza;
- dichiara che l' istituto di credito ha illegittimamente addebitato la somma di € 4.794,26 in luogo di quanto avrebbe potuto legittimamente esporre sulla base dei criteri contrattualmente fissati, pari a € 206,58, a titolo di spese;
- dichiara che al rapporto deve applicarsi la commissione di massimo scoperto validamente pattuita fra le parti in data 8.3.1993;
- rimette la causa in lettura come da separata ordinanza.

Così deciso in Forlì il giorno 11 dicembre 2012.

Il Giudice

*Alberto Fava*

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addi	15 DIC. 2012
	Cancelleria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dot. Rita Spada

I diritti di cancelleria ammontanti  
in € 14,16 sono  
stati pagati con applicazione di  
marca. (legge 21 febbraio 1989 n. 39)  
apposita sull'originale.

*xuso A. J. C. C. S.*

**E' copia conforme all' originale**  
**Forlì, 28 DIC. 2012**

IL CANCELLIERE  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
*Sandra Mordenti*

